

Codice A1820C

D.D. 25 marzo 2024, n. 654

Autorizzazione idraulica (NP1341) e concessione demaniale (BISC224) per uno scarico di acque meteoriche nella Roggia Garonna in Comune di Salussola (BI). COMUNE DI SALUSSOLA (BI) - Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Comune di Salussola.



ATTO DD 654/A1820C/2024

DEL 25/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (NP1341) e concessione demaniale (BISC224) per uno scarico di acque meteoriche nella Roggia Garonna in Comune di Salussola (BI). COMUNE DI SALUSSOLA (BI) – Conferenza dei Servizi Amministrazione precedente Comune di Salussola

Con nota del 1 marzo 2024, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 10834/A1820C il Comune di Salussola, Amministrazione precedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, relativa al progetto di "*Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in frazione Vigellio*", presentato dallo stesso Comune di Salussola, con sede nel medesimo comune in Piazza Giuseppe Garibaldi, 3, C.F. 81065860025 e P.IVA 01204000028, ha trasmesso la documentazione progettuale relativa all'intervento di regimazione delle acque meteoriche che allagano la frazione Vigellio che prevede la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche nella Roggia Garonna, al foglio catastale n. 19 - particella 444 del Comune di Salussola, assegnando un termine di 30 giorni entro il quale trasmettere i provvedimenti di competenza;

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta prevede l'occupazione con uno scarico di acque meteoriche nel Roggia Garonna in Comune di Salussola (BI).

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi degli artt. 3 e 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale del primo anno di concessione e la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi come indicato all'art. 3 del Regolamento 10/R.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;
- legge regionale n.35/2023;
- D.G.R. 12-8082 del 15 gennaio 2024;

determina

- di concedere al Comune di Salussola, con sede nel medesimo comune in Piazza Giuseppe Garibaldi, 3, C.F. 81065860025 e P.IVA 01204000028 l'occupazione di area demaniale per uno

scarico di acque meteoriche nella Roggia Garonna in Comune di Salussola (BI), come individuato negli elaborati tecnici allegati al progetto trasmesso dal medesimo Comune;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali visionati nel link riportato nell'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito elencate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. la platea di fondo alveo in progetto nella roggia Garonna, dovrà essere irrobustita e dotata di idoneo taglione nell'estremità di valle, inoltre dovrà essere valutata l'opportunità di diminuire la quota di estradosso della stessa, al fine di non costituire un vincolo fisso al profilo di equilibrio;
- c. l'estremità di monte del tratto di scogliera in progetto nella roggia Garonna, dovrà essere provvista di idoneo ammorsamento;
- d. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- e. le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- h. la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico - della roggia Garonna ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- i. il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- j. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- k. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- l. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- m. l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- n. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto

definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;

- o. i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di anni 2, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- p. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- q. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua.

- di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in **anni 30** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori
(Maurizio DI LELLA)
(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli